



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione

seduta

Oggetto: Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla società Valpe Ambiente SRL e approvazione del contratto di servizio

L'anno duemilaventuno il mese di dicembre il giorno ventotto alle ore 18:00, in videoconferenza, si è riunito il consiglio comunale.

Presiede il sindaco Ornella Noventa.

Partecipa il segretario comunale Michela De Vidi.

Sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Gaio Danilo	P
Mastel Aline	A	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	A	Possamai Roberto	A
Resentera Mariuccia	P	Da Rugna Guido	A
Tollardo Silvano	P		

Numero totale presenti 9

Numero totale assenti 4

Assessore esterno:

ERIC GIRARDINI

ASSENTE

Il presidente, sussistendo il numero legale, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco ripercorre l'*iter* che ha portato alla presente proposta, dando lettura delle premesse della deliberazione.

Il Consigliere comunale Campigotto Mauro, a conclusione dell'illustrazione, constata che dal progetto allegato risulta che l'intenzione è quella di fare pochissime modifiche rispetto all'attuale gestione e che l'unica novità è rappresentata dalla dimensione dei contenitori; chiede, altresì, se per questi vi sarà la sostituzione immediata.

Il Sindaco precisa che l'anno 2022 sarà di transizione per cui cambierà ben poco, in attesa di attivare il sistema con il gestore unico per cui anche i contenitori verranno sostituiti man mano che vi sarà la necessità, per poi arrivare a regime; per cui non partirà subito la raccolta puntuale, ma si tratterà di passaggi che durante quest'anno verranno effettuati gradualmente; dal momento in cui vi sarà un unico gestore vi saranno delle modifiche. Precisa che il Comune di Lamon è già abituato con la società Valpe, a cui vengono delegati anche alcuni servizi, per cui dal 1° gennaio 2022 Valpe provvederà alla raccolta del secco e degli altri servizi indicati nel progetto, anche vista la carenza di operai attualmente in servizio; in particolare, è stato scelto di affidare a Valpe anche parte dello spazzamento delle strade, posto che il Comune di Lamon ha 125 chilometri di strade comunali e si è convenuto di lasciare agli operai lo spazzamento dei centri urbani e delle frazioni.

Il consigliere comunale Campigotto Mauro chiede, quindi, conferma che il cambio dei contenitori avverrà man mano con l'attivazione delle nuove utenze ed entro il 2022.

L'Assessore consigliere comunale Resentera Mariuccia precisa che sarà garantita la collaborazione, ad esempio, per le persone anziane.

Il consigliere comunale Campigotto Mauro proprio con riferimento alle persone anziane rileva che ritiene vada fatta una riflessione sulle dimensioni dei contenitori, perché bisogna pensare che una persona anziana deve movimentare 120 kg magari di vetro ed in un territorio complesso.

Il Sindaco evidenzia che tutte le richieste finora pervenute in comune sui contenitori sono state volte ad avere un contenitore capiente.

Il consigliere comunale D'Agostini Ilenia evidenzia che comunque i contenitori hanno le rotelle.

Il Sindaco precisa che tutte le richieste puntuali saranno valutate.

Il consigliere comunale Campigotto Mauro chiede se sia previsto un servizio di raccolta specifico per pannolini o pannoloni o vadano conferiti nel secco.

Il Sindaco risponde che, come ora, vanno nel secco.

Il Consigliere Comunale Gaio Danilo evidenzia che a pagina 71 del progetto non sono esplicitate le casistiche e problematiche per le quali potevano essere assegnati i contenitori con capienza ridotta.

L'Assessore consigliere comunale Largo Corinna conviene che avrebbero potuto essere indicati alcuni casi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ma che comunque non si può essere in grado di prevedere tutte le ipotesi.

Il consigliere Comunale Gaio Danilo conferma che sarebbe stato opportuno indicare i casi a titolo indicativo.

Il consigliere comunale Campigotto Mauro chiede se, visto il passaggio della gestione dell'ecocentro alla Valpe, tutti i dipendenti comunali resteranno dipendenti del Comune e se quindi nessuno lavorerà più all'ecocentro.

Il Sindaco conferma che nessuno dei dipendenti comunali lavorerà all'ecocentro e resteranno dipendenti comunali.

Il Consigliere comunale Gaio Danilo chiede se con la gestione di Valpe sia possibile avere l'attività di soggetti disabili.

L'assessore consigliere comunale Largo Corinna precisa che si valuteranno modalità di impegno adeguati alle disabilità.

Il segretario comunale, prima della votazione, propone un emendamento al testo dello schema di contratto che riporta un refuso relativo all'allegato, in particolare, si propone di considerare il

progetto come parte integrante e sostanziale del contratto, ma agli atti degli uffici, sia all'art. 18 del contratto che nelle altre parti del medesimo contratto in cui viene citato l'allegato.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.

Votazione per l'emendamento proposto.

Presenti e votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Votazione per la deliberazione ed i relativi allegati come emendati

Presenti e votanti: 9

Favorevoli: 7

Astenuti: 2 (Campigotto Mauro, Gaio Danilo)

Contrari: nessuno

Votazione per l'immediata eseguibilità

Presenti e votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 9

Contrari: nessuno

Vista la proposta di deliberazione del 22.12.2021, n. 47 ad oggetto: "Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla società Valpe Ambiente SRL e approvazione del contratto di servizio".

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.

Presenti e votanti: 9

Favorevoli: 7

Astenuti: 2 (Campigotto Mauro, Gaio Danilo)

Contrari: nessuno

DELIBERA

di approvare come da emendamento la proposta di deliberazione del 22.12.2021, n. 47 ad oggetto "Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla società Valpe Ambiente SRL e approvazione del contratto di servizio".

Proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 22-12-2021

OGGETTO: Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla società Valpe Ambiente SRL e approvazione del contratto di servizio

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali” e il successivo art. 202 disciplina l’“affidamento del servizio” di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- La legge regionale n. 52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ha previsto, all’art. 3, la costituzione di bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infra provinciale e interprovinciale;
- Ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;
- La Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un’apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:
 - o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;
 - o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;
- che con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l’Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:
 - o superando le attuali gestioni pubbliche in economia; concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
 - o consolidando gli attuali affidamenti “in house providing” in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;
- con deliberazione n. 9 del 10.09.2020 l’Assemblea di Bacino ha dato indirizzo al Comitato di Bacino, in via preliminare, di voler approfondire la possibilità di identificare il soggetto candidato all’affidamento “in house providing” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino “Dolomiti” quale espressione unitaria del territorio, in quanto

integrazione/aggregazione degli attuali soggetti pubblici oggi operanti nel Bacino (Bellunum s.r.l., Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l., Valpe Ambiente s.r.l., La Dolomiti Ambiente S.p.A.), che hanno già manifestato formalmente l'interesse ad un percorso di convergenza per un affidamento unitario. L'assemblea ha subordinato comunque, secondo gli indirizzi già espressi nelle delibere del 17.12.2019 e 19.06.2020, l'eventuale identificazione alla capacità di tale soggetto di poter rappresentare l'espressione gestionale unitaria del servizio sul territorio:

- degli attuali gestori “in house providing”, nella veste di soci subentrati alla Provincia di Belluno nel controllo della società;
 - delle attuali gestioni in economia in essi opportunamente confluite, senza soluzione di continuità, con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;
 - delle altre realtà territoriali oggi con gestioni dirette non in economia o con affidamento esterno, anch'esse chiamate a confluire, nelle modalità più idonee ad assicurare le caratteristiche dell' “in house providing”, con possibilità di attribuzione degli assetti tecnici di proprietà pubblica, e con decorrenza dell'affidamento operativo al termine naturale dei rispettivi appalti esistenti con terzi e ancora con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;
 - della società impiantistica provinciale, di cui sia prevista l'acquisizione delle quote dalla Provincia di Belluno, e così ricomprendere tutta l'impiantistica pubblica oggi presente sul territorio, nonché di poter ottemperare a tutti i prerequisiti e requisiti di carattere oggettivo, propri degli affidamenti “in house providing” ai sensi della normativa vigente;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti, come indicato nel suo documento di programmazione, è ancora in una fase di transizione e pertanto l'organizzazione della gestione del servizio RSU risulta ancora in capo ai singoli Comuni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8.07.2021, con la quale, in applicazione dei richiamati indirizzi del Consiglio di Bacino Dolomiti, è stato stabilito di aderire, all'esito di apposita perizia di stima redatta da professionista esterno, alla società Valpe Ambiente Srl in qualità di socio approvando nel contempo lo Statuto societario, l'accordo di cooperazione per la gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti col sistema domiciliare e con tariffazione puntuale e lo schema di convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo dell' “in house provider” Valpe Ambiente srl;

DATO ATTO che con tale deliberazione, tra l'altro, sono stati esplicitati gli elementi di cui all'articolo 5 “Oneri di motivazione analitica” del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il quale prevede che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”* *“L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.* *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di*

costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo [21-bis](#) della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#)";

CHE la proposta di deliberazione con i relativi allegati veniva pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente e la stessa deliberazione è stata inviata alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Autorità garante del mercato rispettivamente con note in data 05/08/2021 prot. SC_VEN – 0008743 e il 11/08/2021 prot. 4701.

DATO ATTO che:

- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione, con nota nr. 4030 del 12/07/2021 il Comune ha comunicato a Valpe Ambiente la propria volontà a partecipare all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei Soci di Valpe Ambiente Srl con delibera del 30 luglio 2021 e di voler sottoscrivere la quota di capitale ad esso riservata;
- il Comune ha quindi sottoscritto una quota di capitale sociale di Valpe Ambiente Srl per un importo di € 4.072,80, pari al 4,124% del capitale sociale ad oggi sottoscritto;
- in data 02.09.2021 il Sindaco sottoscriveva, con gli altri Enti soci di Valpe Ambiente, la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo di Valpe Ambiente;

CONSIDERATO che:

- le attività rientranti nel servizio di igiene ambientale rappresentano un pubblico servizio essenziale e pertanto non suscettibile di interruzione in quanto rientrante nell'ambito della tutela della sanità, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, diritti costituzionalmente tutelati;
- attualmente la gestione del servizio di raccolta porta a porta stradale dei rifiuti del Comune di Lamon è già in capo a Valpe Ambiente Srl
- il contratto in essere, già in regime di proroga, è in scadenza al 31.12.2021;
- con delibera n. 15 dell'8 novembre 2021 ad oggetto: "Ipotesi di affidamento in house providing: conferma indirizzi e proroga termini" il Consiglio di Bacino Dolomiti deliberava di prorogare i termini precedentemente indicati nel cronoprogramma prevedendo che l'affidamento del servizio previsto per il 1 gennaio 2022, avrà decorrenza al più tardi dal 1 gennaio 2023;
- il Comune si trova quindi a dover garantire il servizio, nelle more dell'istituzione del servizio integrato per il periodo che intercorre tra la scadenza dell'attuale affidamento e il futuro affidamento unitario a cura del Consiglio di Bacino Dolomiti;
- a seguito adesione alla Società Valpe Ambiente Srl in qualità di socio, risulta ora necessario valutare l'affidamento alla stessa del servizio di igiene ambientale con decorrenza dal 01 gennaio 2022;
- Valpe Ambiente Srl, società partecipata da questa Amministrazione, ad oggi svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con il sistema di raccolta porta a porta spinto, nel Comune di Sedico e nell'Unione Montana Agordina;

DATO ATTO che sono stati avviati approfondimenti tecnici ed amministrativi che hanno coinvolto anche altre amministrazioni pubbliche nella Provincia di Belluno finalizzati ad esplorare la fattibilità di una cooperazione di diritto pubblico (art. 15 L. 241/1990 e art. 5, comma 6, D.Lgs n. 50/2016) idonea a supportare l'applicazione nei nuovi territori del modello di servizio;

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n. 221, il quale prevede, al comma 20 dell'art. 34, che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata*

informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

VISTO inoltre l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D.Lgs 50/2016, che prevede quanto segue:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”;

ATTESO che le Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera numero 235 del 15.02.2017 e aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 951 del 20.09.2017, disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. In particolare l'articolo 4, punto 4.3, prevede che “Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione”;

DATO ATTO che ai fini dell'affidamento *in house providing* alla partecipata società Valpe Ambiente Srl del servizio di igiene ambientale, mediante sottoscrizione di apposito contratto di servizio, si è provveduto a condurre l'istruttoria prevista dall'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 e dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 comparando, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, l'opzione della gestione del servizio in house come da relazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

RAMMENTATO CHE per quanto attiene, invece, il rispetto dell'articolo 3 “Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”, 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” e 5 “Oneri di motivazione analitica” del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con espresso riferimento al rispetto delle norme e delle procedure attinenti l'acquisizione di partecipazioni societarie, si fa rinvio, come sopra evidenziato, alla deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 08.07.2021 con la quale si è stabilito l'ingresso del Comune di Lamon, con conseguente acquisizione di una quota societaria, in Valpe Ambiente srl.

ATTESO che la società Valpe Ambiente srl, ha anticipato via mail in data 23 novembre 2021 e al protocollo del Comune in data 18 dicembre, ha inviato un'offerta tecnico-economica e uno schema di contratto di servizio, entrambi i documenti concertati e condivisi con il Comune di Lamon; le condizioni del servizio offerto sono state definite in maniera tale da garantire la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani attuale e un graduale e miglioramento dello stesso, anche attraverso interventi di efficientamento ed ottimizzazione.

EVIDENZIATO che, da tale istruttoria, l'affidamento del servizio di igiene ambientale a mezzo della società in house Valpe Ambiente Srl è risultata l'opzione gestionale più opportuna, sia sotto il profilo qualitativo che economico anche considerata la assoluta necessità di continuare ad assicurare in modo adeguato il servizio di gestione dei rifiuti urbani non essendo, di fatto, ancora attuata od attuabile entro il 31 dicembre 2021, la gestione unitaria del servizio a livello di Consiglio di Bacino ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della L.R. n. 52/2012;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/23/UE, ammette l'affidamento diretto “in house providing” quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, un'amministrazione esercita un controllo analogo su una persona giuridica qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
- secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori

partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

VISTA l'allegata relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012 e dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 (**Allegato sub. A**)

VISTO l'allegato schema di Contratto di Servizio (**Allegato sub. B**);

VISTO l'allegato "Progetto tecnico ed economico per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Lamon" presentato da Valpe Ambiente Srl, anticipato via mail in data 23 novembre 2021 e al protocollo del Comune in data 18 dicembre 2021 (**Allegato sub. C**);

RILEVATO che la competenza all'affidamento, nel contesto dell'attuale modello gestionale «*in house providing*», ritenuto meglio rispondente ai principi costituzionali di cui all'art. 97, così come declinati dall'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., tenuto anche conto dei bisogni della collettività di riferimento, è ascrivibile, in via esclusiva, al Consiglio comunale, ai sensi dell' art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL;

VISTA l'esigenza, al fine di consentire la massima diffusione e pubblicità alla Relazione, così come richiesto dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, di darne adeguata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lamon, oltrech  avvalendosi delle usuali modalit  di pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo on-line.

VISTI:

- Decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
- D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di societ  a partecipazione pubblica) che all'art. 16 disciplina il modello giuridico della Societ  *in house*;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che agli artt. 5 e 192, disciplina gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello dell'*in house providing*;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale di conferimento degli incarichi di Responsabili dei Servizi

PROPONE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di procedere, per i motivi di cui in premessa e sulla base di quanto contenuto nella "Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**sub lettera A**), all'affidamento *in house providing* alla societ  partecipata Valpe Ambiente Srl del servizio di igiene ambientale, con decorrenza **dall'1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2029;**
- 3) Di dare atto che, in base alla sopra menzionata relazione,   stata dimostrata l'efficienza e l'economicit  della gestione a mezzo di Valpe Ambiente Srl ed   stata ribadita la conformit  al diritto comunitario e nazionale;

- 4) Di approvare pertanto il modello di gestione in house del servizio mediante affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di Lamon a Valpe Ambiente Srl con sede in Piazza della Vittoria n. 21 a Sedico (BL);
- 5) Di approvare a tal fine lo schema di contratto di servizio, anch'esso allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(sub lettera B)**, demandandone la sottoscrizione, nella forma della scrittura privata, al Sindaco o suo delegato dando atto fin d'ora che, in sede di stipula, potranno esservi apportate solo eventuali lievi e non sostanziali modifiche;
- 6) Di approvare il "Progetto tecnico ed economico per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Lamon" presentato da Valpe Ambiente S.r.l., anticipato via mail in data 23 novembre 2021 e al protocollo del Comune in data 18 dicembre 2021 allegato al presente atto **(sub. lettera C)** a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 7) Di sottoporre a condizione risolutiva il contratto di servizio approvato nel caso di affido, da parte del Consiglio di Bacino Dolomiti, ad un diverso gestore, del servizio di igiene ambientale per conto di tutti i Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino. In questo caso il nuovo gestore subentrerà nei rapporti attivi e passivi della società Valpe Ambiente Srl relativi al servizio di igiene ambientale in oggetto;
- 8) Di demandare ai competenti Responsabili dei servizi gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione tra cui l'istanza di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 d.lgs. n. 50/2016
- 9) Di dare atto che la "Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012 e dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub lettera A) verrà pubblicata nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione Trasparente" riservata alle partecipazioni societarie dell'Ente.
- 10) attesa l'urgenza del provvedimento dettata dal termine di avvio dell'affidamento del servizio di igiene ambientale in oggetto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato sub. A

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
RIFIUTI PER IL COMUNE DI LAMON**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di raccolta rifiuti
Ente affidante	Comune di Comune di Lamon
Tipo di affidamento	Concessione di servizio pubblico locale
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a Società in house providing
Durata del contratto	8 (otto) anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Il servizio interessa l'intero territorio del Comune di Comune di Lamon</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	De Vidi Michela – Todesco Nicola
Ente di riferimento	Comune di Lamon
Area/servizio	Area amministrativa - segreteria
Telefono	0439/7941
Email	lamon@feltrino.bl.it
Data di redazione	__/__/____

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Normativa sulle forme di affidamento dei servizi pubblici

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani rientra nella nozione di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 del D.lgs. 267/2000 (definiti come servizi che hanno “per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”), nella species di servizio pubblico locale a rilevanza economica. Sono invero qualificabili come di rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente pubblico, per i quali la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa che non deve essere di modesta entità (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072; Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6259, Consiglio di Stato, sez. V, 23/10/2012, n. 5409): la nozione di servizio pubblico a rilevanza economica è quindi correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e conseguentemente di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento più o meno ampie delle attività oggetto del servizio. La qualificazione di servizio pubblico locale (a rete) di rilevanza economica del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stata espressamente affermata dal legislatore italiano con l'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011.

La normativa europea di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, cd. Direttiva concessioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28.03.2014 entrata in vigore il 17 aprile 2014: essa è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice contratti pubblici, sia per quanto attiene l'esternalizzazione del servizio che per quanto riguarda l'autoproduzione del servizio (in house providing).

In ordine ai modelli gestionali per i servizi pubblici, si evidenzia che il Quinto Considerando della Direttiva concessioni precisa espressamente che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”, mentre l'art. 2 della medesima Direttiva rende diritto positivo il principio della piena libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi, scegliendo di avvalersi delle proprie risorse (autoproduzione singola o associata) ovvero di rivolgersi ad operatori terzi (esternalizzazione): “Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli ad operatori economici esterni”.

Trattasi dunque di modelli gestionali cui l'ordinamento europeo riconosce piena parità e dignità, sia se effettuati individualmente che in forma associata.

In tal senso si è recentemente espresso anche il Giudice italiano riconoscendo che “stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (...) A ciò si aggiunga quanto riportato nel quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE” (Consiglio di Stato, sentenza 3554/2017; in tal senso anche Consiglio di Stato, sentenza 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza 22 gennaio 2015 n. 257).

Come anticipato, il D.lgs. 50/2016 recepisce fedelmente le disposizioni europee in tema di affidamento di servizi pubblici (Direttiva 2014/23/UE) e di servizi (Direttiva 2014/24/UE). Alle regole europee il legislatore italiano aggiunge alcuni adempimenti speciali in caso di scelta a favore dell'autoproduzione del servizio.

L'art. 192 prevede infatti che: “ 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società

in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. // 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. // 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

L'ANAC ha quindi emanato specifiche Linee Guida per disciplinare tale adempimento (Linee Guida n. 7 approvate in via definitiva con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017) che è obbligatorio per qualsiasi procedimento di affidamento in house providing.

Altra disposizione nazionale che rileva nell'ambito del procedimento di affidamento di un servizio pubblico è rappresentata dall'art. 34, commi 20, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 che così dispone: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

Con essa occorrerà dunque:

- a) verificare la persistenza delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della forma di gestione prescelta;
- b) verificare la persistenza dei requisiti di legittimità della forma di gestione prescelta;
- c) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- d) indicare se e quali sono le compensazioni economiche previste.

In merito ai contenuti di tale relazione istruttoria il Giudice amministrativo, secondo un orientamento consolidato, ha osservato che “occorrerà redigere una relazione che confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno e l'altro strumento” (Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 1990, n. 374).

Tale relazione istruttoria, oltre che pubblicata sul sito istituzionale della P.A. procedente, deve altresì essere inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (art. 13, comma 25-bis, decreto legge n. 145/2013).

Ai sensi del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti la gestione dei rifiuti costituiscono “attività di pubblico interesse” (art. 177, comma 2).

Per evitare la frammentazione nello svolgimento dei servizi e raggiungere una scala di operatività ottimale, l'art. 199 del Codice prevede che i Comuni debbano obbligatoriamente esercitare le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani in forma collettiva, sulla base di Ambiti

Territoriali Ottimali (ATO), governati da specifici Enti (Autorità d'Ambito), istituiti o designati dalle Regioni. Le Autorità hanno il compito di organizzare il servizio (in coerenza e in coordinamento con la programmazione regionale); scegliere la forma di gestione del servizio; determinare le tariffe all'utenza; affidare la gestione del servizio. Le Autorità d'Ambito o di bacino sono Enti locali di secondo grado, ai quali spetta l'esercizio esclusivo delle competenze locali in materia di gestione integrata dei rifiuti. Gli ATO, ai sensi dell'art. 200 del TUA, hanno la titolarità delle funzioni amministrative relative all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio ricompreso nell'Ambito e del relativo affidamento, disciplinato dall'art. 202 del Codice.

Il Codice ha previsto una forma sempre più centralizzata di gestione attraverso la costituzione – nelle singole Regioni - di specifiche Autorità d'Ambito che debbono 'governare' la gestione c.d. integrata di tali servizi sostituendo i soggetti pubblici attualmente titolari dei relativi poteri. A livello transitorio, il medesimo Codice ha previsto che – sino alla definitiva implementazione del nuovo sistema – i soggetti pubblici attualmente competenti continuino a gestire i servizi in parola (art. 204, comma 1).

Con la legge n. 205/2017 all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) è stata affidata la responsabilità di regolazione e controllo del settore dei rifiuti, come già avviene per il mercato della luce e del gas.

Con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, determinando le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

2. Il modello di organizzazione del servizio rifiuti adottato dalla Regione Veneto

Sulla base di quanto configurato dal Codice dell'ambiente, con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)»"*, è stata disciplinata la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale assegnando a nuovi Enti le funzioni fino ad esercitate dalle autorità d'ambito territoriale ottimale ovvero dai soppressi Enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. Come è noto, ai sensi della legge regionale n. 52 del 2012 - modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 - è stabilito che gli Enti locali ricadenti nei bacini territoriali di cui alla predetta legge regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso un duplice livello di organizzazione territoriale:

- a. un unico Ambito territoriale ottimale, costituito dall'intero territorio regionale;
- b. una pluralità di Bacini territoriali, di dimensioni provinciali, infraprovinciali ed intraprovinciali, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio da parte dei Comuni appartenenti a ciascun Bacino. Tali Bacini sono governati da Consigli di Bacino, costituiti con convenzione dai Comuni appartenenti a ciascun Bacino, che rappresentano Enti di governo di secondo livello.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti, allo scopo di favorire l'unificazione del servizio sul territorio: tra questi vi è il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno, istituito il 28.06.2016. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52/2012, ai Consigli di Bacino spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità d'Ambito.

In sintesi le funzioni di loro competenza possono essere raggruppate in tre aree:

- a. Funzioni di programmazione;
- b. Funzioni di stazione appaltante del servizio rifiuti;
- c. Funzioni in materia tariffaria.

Tra le competenze di programmazione di competenza dei Consigli di Bacino si rilevano:

- l'approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e la determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

I Consigli di Bacino inoltre hanno l'obbligo di svolgere per conto dei Comuni associati le funzioni di stazione appaltante per la gestione del servizio rifiuti nei territori di loro competenza, in termini di affidamento, stipula del contratto e controllo della sua esecuzione. La norma non impone tassativamente l'unicità del gestore per l'intero ambito, come invece nel servizio idrico: pur tuttavia l'esercizio del potere di affidamento del servizio è ispirato all'obiettivo di «favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale».

3. Il Consiglio di Bacino Dolomiti

Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino Dolomiti ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, raccomandando ai Comuni:

- di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;
- alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito.

Con il Documento Unico di Programmazione 2020/2021 il Consiglio di Bacino ha stabilito come prioritario l'affidamento del servizio in forma associata, previa relazione prescritta dal D.L. 179/2012 con cui, tra l'altro, devono essere motivate le ragioni della scelta del modello del servizio e della metodologia di affidamento prescelto, in riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio. A fine di pervenire al modello ottimale del servizio da affidare, nel 2019 il Consiglio ha svolto un'attività di ricognizione amministrativa e tecnico-operativa sull'attuale servizio di gestione rifiuti da parte dei comuni associati.

Con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n.17 del 17.12.2019, ovvero una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica nel servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:

- superando le attuali gestioni pubbliche in economia;
- concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
- consolidando gli attuali affidamenti “in house providing” in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie.

Con la medesima deliberazione è stato altresì valutato positivamente l'approfondimento dei presupposti e delle modalità per un affidamento “in house providing” ad un soggetto in grado di candidarsi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di bacino, così delineato:

- Soggetto espressione unitaria degli attuali gestori “in house providing” e delle attuali gestioni in economia in esso opportunamente confluite, senza soluzione di continuità, con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;
- Soggetto espressione anche delle altre realtà territoriali oggi con gestioni dirette non in economia o con affidamento esterno, anch'esse chiamate a confluire, nelle modalità più idonee ad assicurare

le caratteristiche dell'”in house providing”, con possibilità di attribuzione degli assetti tecnici di proprietà pubblica, e con decorrenza dell'affidamento operativo al termine naturale dei rispettivi appalti esistenti con terzi e ancora con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

- Soggetto eventualmente aperto anche ad ulteriori condivisioni in ragione delle strategie più complessive legate alla pianificazione del servizio ed al suo perimetro di affidamento.

Con Delibera di Assemblea n.3 del 19 giugno 2020 è stata delegata l'attività di identificazione del soggetto candidato all'eventuale affidamento “in house”, per la sua approvazione da parte dell'Assemblea indicativamente entro l'estate 2020. In dettaglio il deliberato assembleare approvato stabiliva:

- di prendere atto del parere reso dal legale incaricato avv. Livio Viel ad oggetto “affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nell'ambito del Bacino Dolomiti – parere professionale” datato 4 maggio 2020 (Allegato B), quale elemento conoscitivo, ulteriore rispetto alla “Ricognizione dell'attuale servizio di gestione rifiuti” complessivamente conclusa con le relazioni già approvate con le Delibere di Assemblea n.16 del 17 dicembre 2019 e n.2 del 19 giugno 2020, tutti finalizzati all'attività in corso dettate dalle linee di indirizzo di cui alla Delibera di Assemblea n.17 del 17 dicembre 2019;

- di poter pertanto confermare in questa sede, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n.17 del 17 dicembre 2019, ovvero di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica nel servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente: i) superando le attuali gestioni pubbliche in economia, ii) concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi, iii) consolidando gli attuali affidamenti “in house providing” in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;

- di valutare positivamente l'approfondimento dei presupposti e delle modalità per un affidamento “in house providing” ad un soggetto in grado di candidarsi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di bacino, così delineato:

- o Soggetto espressione unitaria degli attuali gestori “in house providing” e delle attuali gestioni in economia in esso opportunamente confluite, senza soluzione di continuità, con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

- o Soggetto espressione anche delle altre realtà territoriali oggi con gestioni dirette non in economia

- o con affidamento esterno, anch'esse chiamate a confluirci, nelle modalità più idonee ad assicurare le caratteristiche dell'”in house providing”, con possibilità di attribuzione degli assetti tecnici di proprietà pubblica, e con decorrenza dell'affidamento operativo al termine naturale dei rispettivi appalti esistenti con terzi e ancora con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

- o Soggetto eventualmente aperto anche ad ulteriori condivisioni in ragione delle strategie più complessive legate alla pianificazione del servizio ed al suo perimetro di affidamento;

- di scegliere pertanto in modo condiviso e consapevole di proseguire nell'attività di predisposizione della possibile strategia unitaria di affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, dettando

quale linea di indirizzo le seguenti fasi:

- o l'identificazione formale del soggetto in grado di candidarsi all'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di bacino, da poter confermare al prossimo passaggio assembleare prevedibile entro l'estate 2020;

- o la predisposizione della pianificazione generale di bacino, alla luce della ricognizione effettuata, da sottoporre all'Assemblea di bacino per la sua approvazione al prossimo passaggio assembleare prevedibile entro l'estate 2020, prima della trasmissione al soggetto candidato per la stesura della propria offerta tecnico-economica, da sottoporre poi alle preventive verifiche dettate da ANAC, in attuazione delle disposizioni normative di settore;

o di delegare il Comitato di Bacino ed il Presidente in particolare, per quanto di competenza, all'attuazione delle presenti linee di indirizzo.

Con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 10 settembre 2020, il Consiglio di Bacino ha avviato un approfondimento sulla possibilità di identificare il soggetto candidato all'affidamento "in house providing" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino "Dolomiti" quale espressione unitaria del territorio, in quanto integrazione / aggregazione degli attuali soggetti pubblici oggi operanti nel Bacino:

- o Bellunum s.r.l.
- o Ecomont s.r.l.
- o Ponte Servizi s.r.l.
- o Valpe Ambiente s.r.l.
- o La Dolomiti Ambiente S.p.A.

che hanno già manifestato formalmente l'interesse ad un percorso di convergenza per un affidamento unitario.

Con Delibera n.2 del 4 marzo 2021, l'Assemblea di Bacino prendeva atto della "RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO sui presupposti all'affidamento del servizio di gestione rifiuti – 27 gennaio 2021" in esito alla delega di cui alla Delibera di Assemblea n.9 del 10 settembre 2020 e di ritenere pertanto conclusa l'attività di verifica preliminare sulla possibilità di un eventuale affidamento "in house providing" della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che potrà validamente essere preso in considerazione al momento della presentazione dell'offerta tecnico-economica per le prescritte verifiche di congruità.

Il Consiglio di Bacino Dolomiti, come indicato nel suo documento di programmazione, è ancora in una fase di transizione e pertanto l'organizzazione della gestione del servizio RSU risulta ancora in capo ai singoli Comuni.

Il Consiglio di Bacino Dolomiti, con propria deliberazione n. 15 del 08.11.2021 ha in particolare affermato che, in questa fase, le amministrazioni comunali, in quanto enti territorialmente competenti all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ove necessario in ragione della scadenza degli affidamenti in corso, assumono nella propria autonomia tutti gli atti necessari alla garanzia del servizio conformemente alle previsioni normative vigenti, fatta salva la clausola espressa di immediata decadenza contrattuale al momento stesso della decorrenza dell'affidamento da parte del Consiglio di Bacino.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, differenziati e non differenziati per le seguenti tipologie: raccolta differenziata porta a porta del secco residuo, raccolta differenziata porta a porta della frazione organica umida, raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone e imballaggi in carta, raccolta differenziata porta a porta di vetro e imballaggi in vetro, raccolta differenziata porta a porta di imballaggi in plastica e lattine;
- raccolta differenziata presso il centro di recupero comunale di carta, cartone, imballaggi in carta, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti, pneumatici, legno, inerti, ramaglie, residui da spazzamento delle strade;
- movimentazione EcoCentri;
- servizio di raccolta e trasporto per rifiuti solidi urbani e assimilati differenziati (RUP) per le seguenti tipologie: bombolette spray, olio minerale, olio vegetale, rifiuti urbani pericolosi (prodotti t/F, solventi, vernici, inchiostri, adesivi, resine...), medicinali scaduti, imballaggi imbrattati da sostanze pericolose;
- gestione dell'ecocentro (guardiana);
- svuotamento cestini;
- servizio di pulizia del territorio;
- spazzamento stradale.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

La caratterizzazione in termini di servizio pubblico (e SIEG) della gestione integrata dei rifiuti urbani deriva dal superiore interesse pubblico ad esso sotteso, ossia la tutela della salute e la protezione dell'ambiente. Tale interesse è stato recentemente qualificato (direttiva 2014/851/UE) da una prospettiva di evoluzione dei comportamenti umani verso un'economia circolare. Stabilisce infatti il nuovo art. 1 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti che "presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione".

A livello nazionale il rilievo pubblicistico del servizio è espressamente riconosciuto dall'art. 177 del D.lgs. 152/2006 che "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse". In ordine agli specifici obblighi di servizio pubblico relativi alla gestione dei rifiuti essi si sostanziano: principio di universalità: il servizio deve essere erogato a tutti gli utenti e su tutto il territorio del Comune; principio di parità di accesso: il servizio deve essere prestato in condizioni di qualità simili ed a prezzi uniformi, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna; principio di continuità: il servizio deve essere prestato in modo ininterrotto.

In merito all'"obbligatorietà della prestazione", si deve rilevare che il servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere interrotto, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari. Il servizio deve, inoltre, essere effettuato anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nel rispetto di standard minimi di qualità ed indipendentemente dal vantaggio economico che ne deriva.

I Comuni singoli o in forma associata hanno l'obbligo di garantire l'effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani: l'art 198 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede infatti che i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 200 dello stesso decreto, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

I due requisiti di universalità del servizio pubblico sono:

- di carattere generale, che tutti i cittadini devono avere la possibilità di accedere al servizio;
- di carattere generale, l'equità di accesso al servizio.

Il modello che Valpe Ambiente ha proposto al Comune di Lamon risponde ad entrambi i requisiti.

Ulteriori requisiti del servizio universale sono:

- l'estensione, ovvero il servizio deve essere erogato anche in aree geografiche lontane;
- vincoli di continuità; uguaglianza di trattamento e adattamento ai bisogni.

Anche in questo caso, il servizio raggiungerà tutte le zone del Comune anche ove siano presenti particolari situazioni di criticità

Valpe Ambiente si obbliga ad effettuare, senza interruzioni sulla base del calendario previsto e su tutto il territorio, tutte le attività relative al servizio di igiene ambientale come descritte nel progetto tecnico allegato al Contratto.

Gli standard che Valpe Ambiente assicura sono:

· Universalità: il servizio è garantito su tutto il territorio e per tutti gli utenti indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e nuclei rurali distaccati) e ai medesimi standard qualitativi.

· Continuità: non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto; disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare la gestione del servizio a partire dalla data di inizio dell'affidamento; continuità del servizio durante tutto il periodo con recupero del servizio dei giorni di festività nazionale; continuità e regolarità dei servizi avvalendosi di una struttura organizzativa che consente di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dai collegamenti radio, telematici, telefonici e satellitari fra gli operatori e tutte le sedi aziendali, e dalla regolare presenza di assistenti addetti alla verifica del servizio ed alla risoluzione di problematiche impreviste, dislocati in tutto il territorio servito.

Qualità: più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune. L'affidataria persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

· Economicità: maggiore livello di servizio realizzato senza integrare la previsione economica complessiva rinveniente dai corrispettivi contrattuali afferenti il nuovo affidamento.

· Accessibilità e fruibilità: garanzia per i nuovi utenti di attivazione immediata del servizio dopo la registrazione per il pagamento della TARI: fornitura di bidoni, consegna del calendario di raccolta e inserimento dell'utenza nel piano di servizio di raccolta.

· Monitoraggio e controllo: gli uffici preposti dell'Ente effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso la verifica della reportistica e monitorano il grado di soddisfazione da parte dell'utenza attraverso le segnalazioni.

· Rappresentanza e partecipazione attiva: possibilità per gli utenti di segnalare disservizi e criticità sul territorio, di fare osservazioni sui servizi che gli vengono forniti. Valpe Ambiente si impegna a dare riscontro alle segnalazioni e proposte dell'utente garantendo risposte chiare e tempestive.

· Trasparenza e informazione completa: sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro; libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della

normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantisce l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'istruttoria compiuta in ordine agli elementi tecnici, economici e di contesto utili al fine di valutare la scelta più conveniente per il Comune di *Lamon* in ordine alla forma di gestione associata del servizio ha evidenziato la convenienza qualitativa (sez. B.1) ed economica (sez. D) dell'autoproduzione del servizio a mezzo di Valpe Ambiente Srl.

Si procede ora alla verifica delle condizioni di legge per l'affidamento in house a Valpe Ambiente Srl e alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo (art. 17 della Direttiva 2014/23/UE) e nazionale (art. 5 del D.lgs. 50/2016) per tale modalità.

In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/23/UE, ammette l'affidamento diretto in house providing quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si richiama infine quanto previsto all'art. 5, comma 5, per cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito di cui al punto a), ossia del controllo analogo, Valpe Ambiente Srl è una società per azioni il cui capitale è interamente posseduto da 12 Enti pubblici.

Le regole per l'esercizio congiunto del controllo analogo degli Enti soci sull'in house provider Valpe Ambiente Srl sono contenute nella "Convenzione sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Valpe Ambiente Srl, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge" (nel proseguo anche solo "Regolamento") sottoscritto in data 2 settembre 2021.

Innanzitutto, l'esercizio congiunto del controllo analogo su Valpe Ambiente Srl da parte degli Enti Soci avviene attraverso un organo denominato Conferenza dei Servizi.

In particolare, l'art. 5 della Convenzione dispone che "1. La Conferenza di Servizi costituisce il principale strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti pubblici che partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Enti nonché di controllo sull'andamento generale della Società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi alla Conferenza di servizi del Presidente della Società ovvero di un suo delegato." Alla Conferenza dei

Servizi è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo di Valpe Ambiente in conformità alle specifiche previsioni statutarie.

Il cd. controllo analogo strutturale (ossia sugli organi della società) risulta pertanto pienamente sussistente.

L'art. 5, co. 2 della Convenzione garantisce poi il cd. controllo preventivo sull'attività della società riservando alla Conferenza dei Servizi l'esame preventivo dei seguenti atti:

- a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;
- b) bilancio di esercizio;
- c) l'azione di responsabilità contro gli amministratori, l'organo di controllo e il revisore;
- d) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):

- acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;
- locazione di immobili di proprietà della Società;
- stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto;
- acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti

Viene inoltre espressamente specificato che la Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire tali atti solo previo parere conforme della Conferenza dei Servizi (art. 4, co. 3).

Alla Conferenza dei Servizi spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea (art. 4, co. 13) e l'esame dei report sia tecnici che di natura tecnico amministrativa, nonché della relazione trimestrale sulla gestione: cd. controllo concomitante sull'attività.

Infine, a presidio del cd. controllo successivo la Convenzione riserva alla Conferenza dei Servizi l'attività di vigilanza e controllo prevedendo in capo alla stessa poteri ispettivi, poteri di richiesta dati, documenti, informazioni e rapporti, di richiesta agli organi della Società di trasmissione di atti e documenti inerenti l'erogazione dei servizi affidati o specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie idonee a incidere, anche solo potenzialmente, sugli standard di qualità, quantità e fruibilità dei servizi pubblici (artt. 8 e 9), specificandosi che essa rafforza l'attività di controllo ordinaria già prevista dall'art. 2422 codice civile (ossia ispezione dei libri sociali) e che essa non sostituisce né interferisce col sistema informativo permanente attivato con la Società. In caso di violazioni degli obblighi statutariamente assunti in ordine all'assoggettamento al controllo analogo e/o agli obblighi assunti in ordine al conseguimento di standard di qualità, la Conferenza dei Servizi redige una dettagliata relazione e la sottopone all'Assemblea per i provvedimenti di sua competenza come meglio specificato nell'art. 9 della Convenzione.

Valpe Ambiente, infine, non ha mai perseguito interessi contrari a quelli dei propri Enti soci.

Per quanto riguarda il secondo requisito, ossia la prevalenza dell'attività a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, si segnala che lo stesso è espressamente contemplato nello Statuto di Valpe Ambiente, all'art. 1, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda, infine, il requisito della totale partecipazione pubblica, si evidenzia che lo statuto societario prevede due specifiche previsioni a sua garanzia: l'art. 1 sancisce la regola della totale partecipazione pubblica, mentre l'art. 5 specifica che il vincolo della totale partecipazione pubblica valga per tutta la durata della Società e che eventuali trasferimenti di azioni o costituzione di diritti reali e/o di opzioni su azioni in contrasto con tale vincolo sono inefficaci.

Si sottolinea inoltre il fatto che l'affidamento tramite gara violerebbe gli indirizzi forniti dal Consiglio di Bacino "Dolomiti", che mirano a una convergenza verso il modello dell'"in house providing" nella Provincia di Belluno.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Premesso che i servizi di igiene ambientale rivestono una particolare importanza per l'impatto che hanno sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, l'affidamento in house:

1. risulta essere l'unico strumento rimasto all'Amministrazione comunale per disporre di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
2. risulta essere lo strumento individuato dal Consiglio di Bacino “Dolomiti”, organo titolare delle funzioni in materia, secondo quanto meglio specificato in precedenza.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere valutato esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto per gli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza almeno pari a quella economica.

Sotto tale profilo, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3682/2021 offre interessanti spunti interpretativi ed applicativi circa la portata del c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016; tale disposizione prevede che le stazioni appaltanti, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Nella sentenza in oggetto, i giudici amministrativi hanno evidenziato l'importanza, nella scelta di ricorrere all'affidamento in house providing, di effettuare preliminarmente una valutazione che consideri sia i riflessi contabili che quelli qualitativi; al contempo la valutazione, laddove riguardi elementi innovativi nell'organizzazione del servizio, può privilegiare analisi prospettiche a discapito di verifiche su dati esperienziali pregressi; di seguito alcuni stralci significativi della sentenza: *“ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, quello dei costi non solo non costituisce l'unico elemento di cui tener conto ai fini del vaglio di ragionevolezza della scelta di internalizzare il servizio, ma ad esso va assegnato un rilievo tendenzialmente complementare nel senso che può assumere rilievo discrezionale a parità di condizioni qualitative, di efficacia e di ammissibilità, vieppiù ove si tratti, come in questo caso, di un servizio essenziale reso alla persona. D'altro canto, la stessa disposizione in commento – ed in simmetria con quanto già sopra anticipato in termini generali – subordina la praticabilità di tale opzione alla ineludibile garanzia che l'espletamento del servizio generale garantisca efficienza economica ed adeguatezza”*.

“.... l'Azienda ha, dunque, dato ampiamente conto del valore aggiuntivo rinveniente dall'opzione dell'internalizzazione potendo avvalersi di una società già precedentemente operativa i cui modelli organizzativi e gestionali risultano nel tempo verificati e validati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed affidabilità, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi di segno contrario.

E', dunque, nel solco di tali direttrici che va, anzitutto, apprezzato lo sforzo argomentativo compiuto dall'Azienda appellata ponendosi gli obiettivi sopraindicati in rapporto di chiara ed evidente strumentalità con i parametri qualitativi del complessivo miglioramento in termini di efficacia del servizio reso.

D'altro canto, l'assenza di rigidi e vincolanti metodiche ben consente di sviluppare in un'ottica dinamica l'adempimento dell'onere di motivazione rafforzata imposto dalla disciplina di settore di guisa che la comparazione tra le alternative praticabili non deve trovare fondamento esclusivamente in elementi di conoscenza mutuati dai soli dati esperienziali disponibili ben potendo orientarsi in una visione anche solo prospettica di cui è sufficiente poter apprezzare in termini complessivi la concreta fattibilità e l'intrinseca congruenza"

Da questo punto di vista, la scelta di affidare il servizio deve tenere conto anche dei risultati organizzativi e gestionali ottenuti nel tempo dal soggetto affidatario. Sotto tale profilo, Valpe Ambiente, nei territori in cui già opera come soggetto "in house providing" - ossia nel Comune di Sedico e nell'Unione Montana Agordina - ha posto come fondamento del proprio modello gestionale il servizio porta a porta e la tariffazione puntuale, basata su un corrispettivo rapportato alle quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. Il servizio viene organizzato attraverso una rete di comunicazione e l'invio di ordini telematici, che assicurano la rapidità e l'efficienza della relativa esecuzione. La continua interazione fra sistema e servizio offre la possibilità in ogni momento di correggere e migliorare le prestazioni, garantendone una sempre maggiore qualità. L'utente, che è parte integrante del processo stesso, può interagire in ogni momento sia con il sistema, rivolgendosi agli sportelli del gestore sul territorio, sia con l'organo amministrativo-politico.

La personalizzazione dei servizi all'utente diventa, quindi, uno strumento di tutela dei diritti stessi del cittadino. Le diffusissime esperienze in ambito nazionale ed europeo di raccolta domiciliare, applicate nei più diversi contesti territoriali, dimostrano infatti come tale sistema consenta il raggiungimento dei migliori risultati quali-quantitativi, una migliore fruizione dei servizi da parte dell'utente, una più agevole applicazione della Tariffa rapportata ai rifiuti prodotti unitamente a molti altri vantaggi.

Le scelte strategiche che sono a fondamento del modello adottato si possono riassumere nelle seguenti:

- tutela ambientale e sostenibilità: la gestione del ciclo dei rifiuti deve prioritariamente garantire la massima tutela dell'ambiente e prevedere un modello orientato ai principi della sostenibilità (non essendo più sufficiente che i rifiuti vengano gestiti in modo corretto), orientando i comportamenti dei cittadini in particolare nella prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti;
- sviluppo: in una società complessa ed in rapida evoluzione, al pari dei rifiuti da essa prodotti, l'elemento innovativo che contraddistingue le realtà dinamiche è quello del continuo sviluppo legato alla capacità di riconoscere le esigenze, individuare scelte innovative e concretizzarle in termini di servizi al cittadino-utente;
- territorialità: riuscire a mantenere una vicinanza tra cittadino utente e gestore del servizio è sicuramente uno degli elementi fondamentali nella fornitura di un servizio importante come quello legato ai rifiuti, in modo che l'utente-cliente possa ricevere una risposta adeguata a qualsiasi esigenza connessa al servizio stesso.

Con tale modello, Valpe Ambiente ha raggiunto, nel Comune di Sedico, una percentuale di raccolta differenziata nell'anno 2020 pari al 91,2% quando, prima dell'avvio del sistema, si attestava sul 52,6% dell'anno 2015. Allo stesso modo, nei comuni dell'Unione Montana Agordina, la Società ha raggiunto nell'anno 2020 una percentuale di raccolta differenziata pari al 90,5, partendo dal 78% dell'anno 2016.

Si ritiene inoltre che l'affidamento in house permetterà all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo. In particolare, si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto al Comune, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di garantire al meglio i risultati che si intendono raggiungere.

In particolare, gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:

- un accesso ai dati aziendali finalizzati a ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- l'esercizio da parte del Comune del controllo nei confronti della Società e del servizio da questa reso, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'attività programmatica e propositiva della Società, che permette di modulare gli obiettivi di miglioramento continuo dei servizi di igiene ambientale in stretta relazione con le esigenze del territorio e di mettere in campo con celerità le azioni e gli adattamenti dei servizi conseguenti.

Si tratta di attività tutte chiaramente non proponibili ricorrendo a procedure di affidamento del servizio a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile senza ulteriori aggravii per il Comune.

Per la valutazione di economicità di gestione operata da Valpe Ambiente, è utile premettere il parere rilasciato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) all'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota del 15 marzo 2021, secondo cui: *“ai fini della valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ove si tratti di attività ricomprese nel perimetro della regolazione, dovrà essere operato un necessario rinvio a quanto disposto dall'Autorità in merito ai criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento.*

Pare utile, a questo proposito, rammentare che le disposizioni normative attributive di competenze all'Autorità in materia ambientale (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e legge 27 dicembre 2017, n. 205) prevedono, fra le funzioni regolatorie, quelle attinenti alla predisposizione ed all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi dei servizi integrati e dei singoli servizi che lo costituiscono, a copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

In attuazione di tali disposizioni, l'Autorità ha adottato provvedimenti che disciplinano la metodologia tariffaria idrica (da ultimo delibera 580/2019/R/idr per il terzo periodo regolatorio 2020-2023) e la metodologia tariffaria rifiuti (deliberazione 443/2019/R/rif), il cui principio cardine - in osservanza anche a quanto previsto dalla legge istitutiva n. 481/1995 - è quello del riconoscimento di tutti i costi efficienti e pertinenti (secondo un criterio di cost reflectivity), in modo tale da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, andando, al contempo, ad incentivare l'efficienza gestionale e l'efficacia ambientale. Al citato versante tariffario, si accompagna poi inscindibilmente quello della qualità delle prestazioni, a sua volta disciplinato con una serie di provvedimenti specifici e definiti in un quadro di coerenza con il primo.

In particolare, le richiamate metodologie tariffarie dispongono che i costi massimi riconoscibili a ciascun gestore sono quelli determinati in coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsti dalle citate delibere e che i relativi valori massimi vengono determinati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. È, inoltre, previsto che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti.

Ciò premesso, si ribadisce che, ai fini della valutazione in esame, sia la stazione appaltante che i potenziali soggetti destinatari dell'affidamento - indipendentemente dalla modalità di affidamento del servizio stesso - non possono che fare riferimento alla regolazione tariffaria dell'Autorità, il primo per determinare il valore dei servizi oggetto di affidamento, i secondi per valutare la possibilità di presentare un'offerta più competitiva, valorizzando eventuali efficienze gestionali”.

Considerato il periodo transitorio, Valpe Ambiente propone il servizio in precedenza descritto in continuità con il servizio attuale.

In aggiunta, si prevede la consegna di contenitori standard di colore blu per le nuove utenze - o a chi ne farà richiesta - per il conferimento del rifiuto plastica-lattine in sostituzione del sacco azzurro a perdere da 110 litri. I contenitori sono dotati di matricola identificativa, trasponder UHF, logo di Valpe Ambiente e indicazione del rifiuto da conferire, catarifrangenti per il posizionamento su suolo pubblico.

L'importo del servizio offerto – relativo alla parte raccolta stradale e/o porta a porta, ai servizi accessori (come da tabella sottostante) e alla movimentazione dei rifiuti presso gli ecocentri - è stato elaborato partendo dal costo del servizio attuale anno 2021 dedotto dall'MTR 2021 presentato dal Comune con un incremento dell'8% inerente ai servizi migliorativi proposti riguardanti le dotazioni in uso per la raccolta, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità e i costi operativi incentivanti sopra evidenziati previsti da ARERA per l'aumento della qualità contrattuale. Si è inoltre proceduto a raffrontare il valore proposto da Valpe Ambiente con i dati medi del Rapporto Rifiuti Urbani 2020 (pubblicato dall'Istituto a fine dicembre 2020), riferiti all'anno 2019, che analizzano i costi di gestione del servizio di igiene urbana riportati nella sezione "Comunicazione Rifiuti Urbani" del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui al DPCM 24 dicembre 2018, "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019". In particolare, i dati sono stati desunti dalla scheda CG relativa ai costi di gestione, presentata dai Comuni, loro Consorzi ed altri gestori pubblici e privati. Si considera il Rapporto ISPRA un riferimento funzionale al completamento della presente analisi, essendo il riferimento ufficiale a livello nazionale

I costi totali annui pro capite (€/abitante per anno) relativi all'annualità 2019 e riferiti ai costi consuntivi riportati nelle dichiarazioni MUD, tratti dal Rapporto Rifiuti Urbani, Edizione 2020 (Tab. 5.2), sono i seguenti:

Regione	% Comuni campione	% Abitanti campione	Produzione pro cap. RU kg/ab *anno	% RD	CRT €/ab * anno	CTS €/ab *anno	AC €/ab *anno	CRD €/ab *anno	CTR €/ab *anno	CSL €/ab *anno	CC €/ab *anno	CK €/ab *anno	CTOT €/ab *anno
Piemonte	85,44	93	493,08	63,4	25,83	16,59	3,27	40,8	20,64	14,16	31,98	6,74	160,02
Valle d'Aosta	100	100	604,18	64,53	25,97	32,17	1,24	63,4	8,62	28,83	35,92	8,11	204,25
Lombardia	88,92	95,02	478,7	72,39	14,57	18,59	3,89	31,2	15,28	20,67	30,17	5,5	139,86
Trentino Alto Adige	97,94	98,9	507,31	73,07	16,65	17,82	3,76	30,64	13,81	15,19	27,57	14,54	139,98
Veneto	86,86	94,48	486,24	75,05	17,5	19,79	3,98	39,52	13,66	15,49	27,52	7,58	145,06
Friuli Venezia Giulia	98,14	99,8	497,88	67,17	16,23	23,9	3,94	36,55	15,37	12,53	23,72	4,38	136,62
Liguria	78,63	89,52	529,57	52,66	26,39	54,83	4,19	37,84	10,7	25,38	80,39	14,02	253,73
Emilia Romagna	97,26	96,58	664,1	70,22	18,49	24,86	3,23	49,53	21,02	21,53	29,31	7,62	175,57
NORD	89,03	94,93	517,86	69,76	18,28	21,7	3,7	37,86	16,43	18,59	32,1	7,17	155,83
Toscana	89,38	88,4	611,15	61,43	31,06	33,12	5,14	35,05	15,44	22,88	41,76	20,86	205,3
Umbria	88,04	91,3	521,3	66,44	11,33	21,51	3,17	54,33	10,19	17,5	73,53	8,22	199,78
Marche	69,74	69,88	530,95	70,82	17,73	25,45	2,77	48,78	18,4	23,96	18,77	11,85	167,7
Lazio	56,61	83,78	535,29	51,71	28,05	42,58	3,06	61,95	5,63	34,14	32,91	12,99	221,3
CENTRO	71,88	84,01	558,51	58,2	26,61	36	3,72	51,16	10,54	28,06	37,55	15,06	208,71
Abruzzo	66,89	80,55	473,64	63,11	22,03	24,01	9,33	43,81	12,71	17,98	29,83	7,48	167,18
Molise	51,47	55,48	370,57	50,38	18,33	21,82	8,5	40,9	6,15	14,19	23,61	6,6	140,1
Campania	73,64	87,36	450,58	52,45	32,32	35,77	4,01	43,71	19,07	23,41	41,43	3,81	203,53
Puglia	49,03	61,76	479,05	50,03	25,68	30,04	0,26	39,65	13,33	27,13	40,65	7,12	187,86
Basilicata	61,83	72,82	365,42	47,99	30,7	35,07	5,88	45,45	8,27	18,29	15,63	3,19	162,48
Calabria	42,08	56,4	398,65	50,7	25,06	35,94	3,67	42,27	7,23	16,7	34,45	0,51	165,82
Sicilia	62,05	71,57	459,68	38,73	38,84	35,93	8,63	40,86	10,73	25,26	21,15	3,86	185,26
Sardegna	77,45	90,64	457,19	73,34	19,62	22,09	10,1	44,88	13,27	21,39	50,02	9,34	190,72

SUD	62,35	74,57	452,71	51,38	30,11	32,59	6,16	42,42	13,93	23,16	35,24	4,93	188,53
TOTALE	78,33	85,84	506,53	62,43	23,4	27,7	4,43	41,8	14,54	21,78	34,09	8,05	175,79

Da tale tabella devono essere considerate le componenti di costo relative ai medesimi servizi oggetto dell'affidamento in questione, ossia quelle relative a:

- CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno);
- CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno);
- CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno).

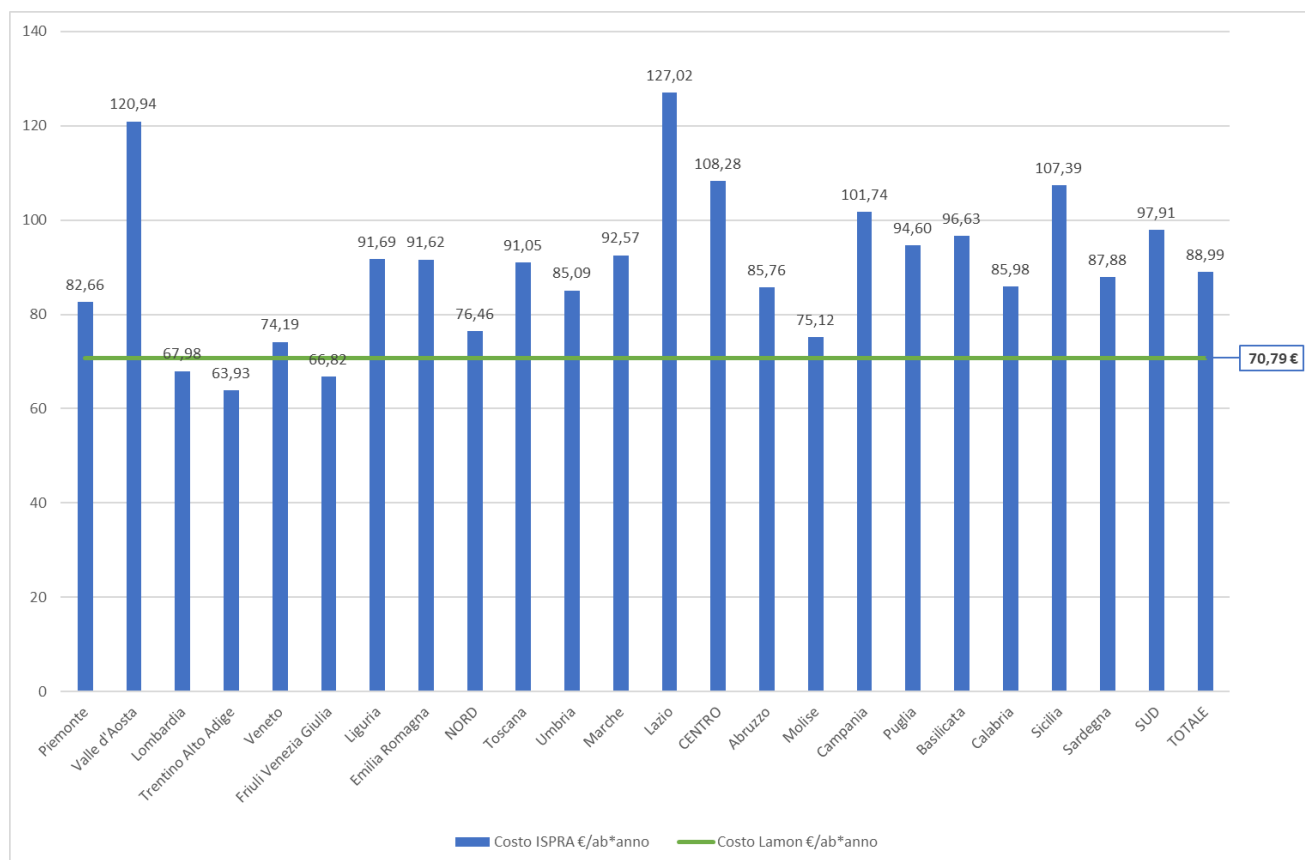
I dati così definiti sono stati inoltre aggiornati al 2022 al fine di attualizzare l'analisi all'annualità di affidamento della gestione del servizio.

In particolare, sono stati considerati:

- per gli anni 2019-2020, i tassi di inflazione definiti dall'Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/RIF(MTR);
- per gli anni 2021-2022, i tassi di inflazione definiti dall'Allegato A della Deliberazione 363/2021/RIF (MTR2).

ANNO	TASSO DI INFLAZIONE
2019	0,90
2020	1,10
2021	0,10
2022	0,20

Il confronto tra i suddetti costi e l'importo praticato da Valpe, diviso per numero di abitanti al 01.01.2021, è riportato nel seguente grafico:



Dal confronto con i costi totali medi ISPRA, attualizzati al 2022, emerge che il prezzo medio pro-capite previsto dall'offerta di Valpe Ambiente risulta:

- inferiore ai costi totali di tutte le Regioni italiane, ad eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- inferiore del 4,58% rispetto al costo totale medio del Veneto;
- inferiore del 7,42% rispetto al costo totale medio del Nord Italia;
- inferiore del 20,46% rispetto al costo totale medio nazionale.

È pertanto possibile attestare la congruità economica della proposta di Valpe Ambiente Srl. e del corrispondente valore di offerta economica che caratterizza il prezzo applicato.

Compensazioni

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, la presente relazione deve evidenziare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Si rileva a tal proposito che i corrispettivi previsti nel Contratto di Servizio garantiscono l'equilibrio economico-finanziario della gestione proposta e, pertanto, non è prevista la corresponsione di alcuna compensazione economica a favore del Gestore

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere con l'affidamento in house del servizio a Valpe Ambiente Srl nel territorio del Comune di Lamon, anche considerata la assoluta necessità di continuare a garantire in modo adeguato il servizio di gestione dei rifiuti urbani non essendo, di fatto, ancora attuata od attuabile entro il 31 dicembre 2021, la gestione unitaria del servizio a livello di Consiglio di bacino ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della L. R. n. 52/2012.

Come detto, l'affidamento – sussistendone i termini di legge e i requisiti previsti dalla normativa europea – avverrà secondo il modello dell'in house providing così come descritto e delineato dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per un periodo complessivo di n. 8 anni, dal 01.01.2022 fino al 31.12.2029.

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LAMON SECONDO IL MODELLO DELL'IN HOUSE PROVIDING (ART. 17, PARAGRAFO 3, DIRETTIVA 2014/23/UE E ART. 5, COMMA 1, D.LGS. 50/2016)

* * *

L'anno 2021 il giorno (.....) del mese di _____ presso la sede del Comune di Lamon, Via Piazza III Novembre, 16, tra i sottoscritti:

Comune di Lamon (nel proseguo anche solo "Comune"), in persona di _____, nato/a a _____ il ____/____/____, C.F. _____, nella sua qualità di _____, con sede in Lamon, Via Piazza III Novembre, 16, in esecuzione della deliberazione n. ____ del ____/____/____

e Valpe Ambiente Srl (nel proseguo anche solo "Gestore"), in persona del _____, nato/a a _____ (____), il ____/____/____, C.F. _____, con sede in _____ (____), Via _____,

* * *

PREMESSO e DATO ATTO CHE:

e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- L'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali" e il successivo art. 202 disciplina l'"affidamento del servizio" di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- La legge regionale n. 52/2012 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ha previsto, all'art. 3, la costituzione di dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;

- Ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;

- La Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;

- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:

o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;

o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;

- che con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di

affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:

- o superando le attuali gestioni pubbliche in economia; concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;

- o consolidando gli attuali affidamenti “in house providing” in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;

- con deliberazione n. 9 del 10.09.2020 l’Assemblea di Bacino ha dato indirizzo al Comitato di Bacino, in via preliminare, di voler approfondire la possibilità di identificare il soggetto candidato all’affidamento “in house providing” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino “Dolomiti” quale espressione unitaria del territorio, in quanto integrazione/aggregazione degli attuali soggetti pubblici oggi operanti nel Bacino (Bellunum s.r.l., Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l., Valpe Ambiente s.r.l., La Dolomiti Ambiente S.p.A.), che hanno già manifestato formalmente l’interesse ad un percorso di convergenza per un affidamento unitario. L’assemblea ha subordinato comunque, secondo gli indirizzi già espressi nelle delibere del 17.12.2019 e 19.06.2020, l’eventuale identificazione alla capacità di tale soggetto di poter rappresentare l’espressione gestionale unitaria del servizio sul territorio:

- o degli attuali gestori “in house providing”, nella veste di soci subentrati alla Provincia di Belluno nel controllo della società;

- o delle attuali gestioni in economia in essi opportunamente confluite, senza soluzione di continuità, con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

- o delle altre realtà territoriali oggi con gestioni dirette non in economia o con affidamento esterno, anch’esse chiamate a confluirci, nelle modalità più idonee ad assicurare le caratteristiche dell’“in house providing”, con possibilità di attribuzione degli assetti tecnici di proprietà pubblica, e con decorrenza dell’affidamento operativo al termine naturale dei rispettivi appalti esistenti con terzi e ancora con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;

- o della società impiantistica provinciale, di cui sia prevista l’acquisizione delle quote dalla Provincia di Belluno, e così ricomprendere tutta l’impiantistica pubblica oggi presente sul territorio, nonché di poter ottemperare a tutti i prerequisiti e requisiti di carattere oggettivo, propri degli affidamenti “in house providing” ai sensi della normativa vigente;

- il Consiglio di Bacino Dolomiti, come indicato nel suo documento di programmazione, è ancora in una fase di transizione e pertanto l’organizzazione della gestione del servizio RSU risulta ancora in capo ai singoli Comuni;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.07.2021, in applicazione dei richiamati indirizzi del Consiglio di Bacino Dolomiti, è stato stabilito di aderire alla società Valpe Ambiente Srl in qualità di socio;

- con tale deliberazione, tra l’altro, sono stati esplicitati gli oneri di motivazione analitica contemplati dal Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione, con nota del 09.07.2021, il Comune ha comunicato a Valpe Ambiente la propria volontà a partecipare all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea dei Soci di Valpe Ambiente Srl con delibera del 30 luglio 2021 e di voler sottoscrivere la quota di capitale ad esso riservata;

- il Comune ha quindi sottoscritto una quota di capitale sociale di Valpe Ambiente Srl per un importo di € 4.072,80, pari al 4,124% del capitale sociale ad oggi sottoscritto;

- in data 02.09.2021 il Sindaco sottoscriveva, con gli altri Enti soci di Valpe Ambiente, la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo su Valpe Ambiente;

- attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale è svolto dalla stessa Valpe Ambiente, individuata a seguito di gara;

- il contratto in essere, già in regime di proroga, è in scadenza al 31.12.2021;

- il Comune si trova quindi a dover garantire il servizio per il periodo che intercorre tra la scadenza dell’attuale affidamento e il futuro affidamento unitario a cura del Consiglio di Bacino Dolomiti;

- Valpe Ambiente Srl, società partecipata dal Comune, ad oggi svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con il sistema di raccolta porta a porta spinto, nel comune di Sedico e nell'Unione Montana Agordina;

- Il Comune ha provveduto a condurre l'istruttoria prevista dall'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012;

- da tale istruttoria, l'affidamento del servizio a mezzo della società in house Valpe Ambiente Srl è risultata l'opzione gestionale più opportuna ed economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione uscente;

- con delibera n. __ del __. __.2021, il Consiglio Comunale ha approvato il modello di gestione in house del servizio e lo schema del presente contratto di servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Oggetto del Contratto.

Il Comune di Lamon, come sopra rappresentato, affida al Gestore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi:

- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, differenziati e non differenziati per le seguenti tipologie: raccolta differenziata porta a porta del secco residuo, raccolta differenziata porta a porta della frazione organica umida, raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone e imballaggi in carta, raccolta differenziata porta a porta di vetro e imballaggi in vetro, raccolta differenziata porta a porta di imballaggi in plastica e lattine;

- raccolta differenziata presso il centro di recupero comunale di carta, cartone, imballaggi in carta, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti, pneumatici, legno, inerti, ramaglie, residui da spazzamento delle strade;

- movimentazione EcoCentri;

- servizio di raccolta e trasporto per rifiuti solidi urbani e assimilati differenziati per le seguenti tipologie: bombolette spray, olio minerale, olio vegetale, rifiuti urbani pericolosi (prodotti t/F, solventi, vernici, inchiostri, adesivi, resine...), medicinali scaduti, imballaggi imbrattati da sostanze pericolose;

- gestione dell'ecocentro (guardiania), salvo diversa richiesta del Comune;

- svuotamento cestini, salvo diversa richiesta del Comune;

- servizio di pulizia del territorio, salvo diversa richiesta del Comune;

- spazzamento stradale, salvo diversa richiesta del Comune.

I servizi oggetto del presente contratto sono meglio specificati nel Progetto di gestione del servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Lamon (di seguito anche solo "Progetto tecnico" che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Comune si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, restando Valpe obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni.

Art.2 – Obblighi del Gestore

Il Gestore si impegna all'esecuzione dei servizi nel rispetto delle condizioni tutte riportate nel progetto tecnico allegato al presente contratto.

Il Gestore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI e nel proprio piano operativo di sicurezza, depositato agli atti e parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 –Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti

Sono a carico del Comune le spese relative al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

Il Gestore gestirà i rapporti con gli impianti di destino, ad esclusione dei rapporti con l'impianto del Maserot per le frazioni di umido, verde e rifiuto secco residuo che saranno gestiti dal Comune stesso. A tal proposito, il Gestore si impegna a individuare gli impianti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto perseguendo la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti. Il Gestore si occuperà della rendicontazione mensile dei quantitativi raccolti, dei costi inerenti il trattamento e dei proventi da cessione al CONAI o al libero mercato dei materiali da valorizzare. Il Gestore darà evidenza al Comune di tale rendicontazione mensilmente, dopo 30 gg dalla chiusura del

mezzo; tali rapporti riguardano anche quelli con le piattaforme CONAI, ai cui Consorzi il Gestore fatturerà secondo gli allegati previsti dagli accordi tecnici ANCI CONAI.

I costi e i ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti saranno oggetto di regolazione annuale a consuntivo fra Gestore e Comune.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio.

L'importo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto viene fissato in complessivi €/anno _____ (diconsi _____) IVA esclusa e oneri per il DUVRI esclusi, giusto il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

Qualora il Comune intenda richiedere una prestazione inerente il servizio di igiene pubblica non prevista dall'allegato progetto tecnico, il Gestore presenterà apposito preventivo per l'accettazione da parte del Comune.

Il Comune si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni.

Art. 5 – Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è fissata in 8 (otto) anni con decorrenza dal 1 gennaio 2022.

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero di atti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione integrata del servizio dei rifiuti, sia individuato altro soggetto gestore del servizio, il presente Contratto s'intenderà risolto ai sensi di legge (art. 1360, comma 2, Codice Civile).

La variazione dei costi nel tempo è determinata mediante adeguamento degli importi di cui alle predette Schede sulla base dell'indice ISTAT – FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente, oltre ad un incremento in funzione dell'aumento percentuale della popolazione residente alla stessa data, ridotto a 1/3.

Al termine del presente Contratto, il Gestore ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Art. 6 – Affidamento di servizi a terzi.

Non è consentita la subconcessione dell'intero servizio a soggetti terzi.

I servizi e le attività oggetto del presente Contratto, nei limiti e con le modalità consentiti dal modello cd. in house providing, potranno essere affidate dal Gestore a strutture e/o società ad essa collegate, ovvero a terzi che siano in possesso dei prescritti requisiti di legge, fatta salva l'autorizzazione di cui al comma che segue.

Per l'affidamento a terzi di uno o più servizi, il Gestore dovrà preventivamente raccogliere l'autorizzazione del Comune circa il servizio/i che intende esternalizzare e, successivamente, comunicare il nominativo dei soggetti affidatari.

Il Comune potrà negare tale autorizzazione alla Società per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà corrisposto in rate mensili posticipate, pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Le Parti, tuttavia, si riservano di concordare una diversa revisione da effettuarsi con apposita istruttoria, in ragione del verificarsi di particolari circostanze che determinino variazioni dei fattori di produzione che si traducano in modifiche dei costi unitari.

Art. 8 – Controllo sulla programmazione del servizio

Il Comune definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici che dovranno informare la gestione dei servizi da parte del Gestore.

Qualora necessario, in relazione alle variazioni di servizio apportate o ai diversi standard di servizio richiesti dal Comune, il Gestore presenterà un piano per l'adeguamento dei servizi per l'anno successivo, in tempo utile per consentire al Comune di adottare tutti gli atti giuridici, amministrativi e finanziari di propria competenza per l'eventuale nuova o differente programmazione.

Art. 9 - Livello del servizio e vigilanza del Comune

Per livello di servizio si intende la relazione tra quantità delle prestazioni rese ed il loro livello qualitativo, da definire attraverso parametri che le Parti, in comune accordo, individuano per descrivere

un determinato servizio. Le Parti concordano che i valori da rispettare, all'avvio del servizio, sono quelli riportati nell'allegato Progetto Tecnico.

Art. 10 - Strumenti di controllo

Il Comune, attraverso i propri organi, vigila sul livello del servizio reso alla cittadinanza e sul rispetto delle condizioni contenute nel presente Contratto, nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia; a tal fine il Comune dispone sia di poteri ispettivi sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti da esercitarsi anche senza particolari formalità.

Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione del Comune i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo ed offre la necessaria collaborazione per un'efficace verifica.

Il controllo sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso:

- a) l'analisi dei report trimestrali che la Società è tenuta a trasmettere al Comune;
- b) controlli sul campo circa la rispondenza dell'erogazione dei servizi rispetto a quanto definito nel Disciplinare allegato.

I report trimestrali dovranno contenere le informazioni relative a:

- a) quantitativi mensili dei materiali raccolti per ciascuna classe merceologica;
- b) quantitativi mensili di materiali raccolti ed avviati allo smaltimento o al recupero con indicazione del luogo di destinazione finale;
- c) eventuali cause che abbiano ostacolato o impedito lo svolgimento dei servizi così come convenuto.

Art. 11 - Conseguenze dell'attività di controllo

In caso di inosservanza, nello svolgimento del servizio affidato, delle prescrizioni previste nella presente atto e/o nelle leggi e/o nei regolamenti vigenti, il Comune dovrà impartire al Gestore le prescrizioni che riterrà più opportune.

La contestazione scritta, trasmessa dal Comune entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del fatto, equivarrà a contestazione per inadempimento contrattuale ai sensi di legge.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore esporrà per iscritto al Comune le proprie ragioni, fermo restando il suo diritto ad essere ascoltata al Comune.

Le deduzioni del Gestore potranno, in tutto o in parte, essere respinte con atto motivato del Comune. In tale ipotesi il Gestore sarà tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni operative impartite dal Comune, fatto salvo ogni suo diritto ed azione.

In caso di inadempimenti, comunque non dovuti a causa di forza maggiore, il Comune potrà esercitare la facoltà di applicare al Gestore, sempre previa formale contestazione, penali da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila).

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

In caso di ripetute gravi inadempienze da parte del Gestore agli impegni assunti con il presente atto, il Comune ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare risolto il presente Contratto.

Allorquando si verifichino le condizioni per pronunciare la risoluzione, il Comune provvede alla relativa contestazione al Gestore, che esporrà per iscritto le proprie giustificazioni, fermo restando il suo diritto ad essere ascoltata dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della contestazione. Il Comune, qualora ritenga di non accogliere le giustificazioni addotte, delibera la decadenza dandone comunicazione al Gestore entro 5 (cinque) giorni dalla data di deliberazione del provvedimento.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, attesa la natura di servizio pubblico essenziale delle attività oggetto del presente atto, il Comune ha, altresì, la facoltà di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, tutto quanto sia necessario per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 12 – Aggiornamenti

L'allegato Progetto Tecnico può essere aggiornato e/o revisionato su richiesta del Comune.

Il presente Contratto potrà essere soggetto a variazioni dettate dall'adeguamento alle indicazioni provenienti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 13 – Riservatezza

Il Gestore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per

l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione, atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art.14 – Elezione di domicilio

Per effetto del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art.15 – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel Progetto Tecnico operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Gestore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

Art.16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Ogni successiva modificazione/integrazione del presente contratto richiede la forma scritta ad substantiam e ad probationem. Ogni comunicazione si intende notificata alla parte con l'arrivo presso l'indirizzo PEC.

Art. 17 – Norme di chiusura e spese contrattuali

Il Gestore dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), consegnata all'O.E. e sottoscritta prima del contratto.

Il Comune informa il Gestore che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _____ (C.F. _____), il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è _____ mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il _____. In particolare, l'Ente si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, con adeguate misure minime di sicurezza. Il Gestore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente al Comune la nomina, e il Comune dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina. Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali. Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

Sono a carico del Gestore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 18 – Allegati

Al presente Contratto è allegato il Progetto di gestione del servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Lamon.

Comune di Lamon

Il _____
(doc. firmato digitalmente)

Valpe Ambiente Srl

Il legale rappresentante p.t. – _____
(doc. firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
Ornella Noventa

Documento sottoscritto con firma digitale.

Il segretario comunale
Michela De Vidi

Documento sottoscritto con firma digitale.